

Condizioni Generali di Vendita

ART. 1 - NORMATIVA CONTRATTUALE - Le presenti condizioni generali si applicano nel caso in cui le Parti si accordino per iscritto o in altra forma.

Nel caso in cui le presenti condizioni generali si applichino ad un contratto particolare, le deroghe e le variazioni dalle stesse devono essere stabilite per iscritto.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - Il Contratto di Vendita si intende concluso al momento della ricezione della Conferma d'Ordine a seguito di ordine del Cliente oppure a seguito di accettazione del Cliente di proposta di ordine

Gli ordini assunti da agenti, rappresentanti e ausiliari di commercio si intendono sempre "salvo approvazione della Casa" mentre sono impegnative per il compratore. Gli ordini non confermati entro 30 si intendono non accettati.

ART. 3 - DISPOSIZIONE DI LAVORAZIONE – Le eventuali disposizioni specifiche di lavorazione del compratore oppure deroghe alle caratteristiche indicate del prodotto devono essere riportate nella conferma d'ordine, nella accettazione della proposta oppure nel contratto stipulato dalle Parti.

ART. 4 - CONSEGNE - Tutti i termini di consegna devono essere stabiliti in accordo con i termini INCOTERMS in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Se non vi è specificato alcun INCOTERM, la consegna sarà effettuata franco stabilimento in porto assegnato se in Italia oppure EX WORKS (INCOTERMS 2010 ICC, Parigi) se all'estero.

Nel caso di consegna in porto assegnato o EX WORKS, il Venditore a richiesta del Compratore, si impegna a spedire i prodotti a destino; il passaggio dei rischi avverrà, presso lo stabilimento/ magazzino del venditore oppure magazzino esterno designato dallo stesso, al momento di consegna al vettore dei prodotti.

Se non accordato diversamente sono permesse consegne parziali.

Se la merce è pronta per la spedizione e la spedizione della merce è ritardata per qualsiasi motivo non dipendente dal venditore, ogni rischio è attribuito all'acquirente dal momento dell'avviso della possibilità di ritiro o spedizione della merce. Il venditore potrà altresì addebitare i costi di deposito e altri accessori.

Salvo patto diverso, le consegne della merce avranno inizio entro 60 giorni dalla ricevuta indicazione delle disposizioni di lavorazione. Ogni dilazione nell'approvazione della tonalità dei colori del campione concernente fornitura di filati tinti in nastro, quale tonalità deve essere approvata o rifiutata dal compratore entro 6 giorni lavorativi dal suo ricevimento, comporta una adeguata proroga della consegna. Il compratore deve provvedere al ritiro della merce presso lo stabilimento o magazzino del venditore o presso la condizionatura non oltre 3 giorni dal ricevimento della fattura e della distinta della merce o del bollettino di condizionatura. Il mancato rispetto dei termini di consegna e di ritiro della merce - che sono impegnativi sia per il venditore che per il compratore - danno diritto al contraente che ne ha interesse di dichiarare il contratto risolto di diritto, anche solo per la parte di merce in stato di consegna, salvo, in ogni caso, il diritto di risarcimento del danno. È ammessa, a favore del venditore, una tolleranza di 12 giorni lavorativi sui termini di ogni singola consegna.

Il Compratore al momento del ricevimento del Prodotto presso il luogo convenuto, nel caso rilevi danni subiti dal Prodotto ancor prima di scaricare la merce, si impegna a non procedere a scaricare la merce e dovrà immediatamente avvisare il Venditore e/o la sua Rete di Vendita locale.

ART. 5 - IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE - Allorquando il ritardo ed in genere l'inadempimento del contratto è stato determinato da indubbia impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili ai contraenti (quali ad esempio le guerre, le misure governative che rendano illegale il contratto, l'incendio,

i crolli, gli scioperi, le serrate, le sommosse, le inondazioni, le epidemie, i guasti alle macchine, i mancati rifornimenti dovuti a perturbamenti nei trasporti, e ogni altro evento dovuto a caso fortuito o a forza maggiore) quali cause abbiano impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o del compratore, si fa luogo a proroga dei termini di consegna per 45 giorni, estensibili a 90 nei casi più gravi. Trascorsi detti termini, se permanga la situazione di impossibilità, il contratto si intende risolto di diritto, previa dichiarazione di intendimento di avvalersi della clausola risolutiva, senza ulteriore obbligo per le parti a titolo di danni.

Alternativa:

Il Venditore non è considerato responsabile per il ritardo nelle consegne o per il proprio inadempimento causato direttamente od indirettamente da:

- *eventi di forza maggiore (agli effetti di tale clausola e senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva un evento di forza maggiore include divieti legali, guerre, rivolte, rivoluzioni, scioperi o altre controversie di carattere lavorativo, incendi, inondazioni, sabotaggi, incidenti nucleari, terremoti, tempeste, epidemie);*
- *circostanze, indipendenti dal controllo del Venditore, tali da impedire il reperimento di forza lavoro, materiali, componenti, impianti in genere, energia, combustibile, mezzi di trasporto, autorizzazioni o disposizioni governative.*

Nel caso in cui una causa di forza maggiore impedisca al Compratore di perfezionare la sua obbligazione, egli dovrà indennizzare il Venditore per le spese sostenute per l'assicurazione e la custodia del Prodotto.

ART. 6 - PREZZI E PAGAMENTI - Il prezzo si intende sempre per kg. netto di filato, peso mercantile, cioè della merce già condizionata. Eventuali aumenti del costo della manodopera intervenuti dopo la stipulazione del contratto determineranno correlativi aumenti del prezzo originariamente pattuito. Le tasse ed imposte attuali, quelle nuove ed ogni aumento delle stesse che avvenga nel corso dell'esecuzione del contratto sono a carico del compratore, salva diversa disposizione di legge.

Salvi diversi accordi i pagamenti si intendono a mezzo bonifico bancario presso il conto indicato dal Venditore.

Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti, anche se riferentisi ad altro contratto, da facoltà al venditore, oltre all'applicazione degli interessi di mora al tasso di cui al Dlgs. 231/2002, di sospendere o di risolvere i contratti in corso con il conseguente diritto al risarcimento dei relativi danni.

Ad ogni modo se l'acquirente è in ritardo con qualsiasi pagamento dovuto o se le condizioni patrimoniali dello stesso sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, o se non dispone immediatamente di alcuna dichiarazione o informazione sulla sua affidabilità creditizia, il venditore può richiedere il pagamento prima della consegna della merce, in relazione a consegne in sospeso da qualsiasi contratto in corso in seguito alla scadenza del termine di pagamento. Un esempio di ciò è il superamento del limite di credito concesso dall'assicuratore di crediti.

Qualunque controversia non dà diritto al Compratore di ritardare o di sospendere i pagamenti delle fatture scadute o in corso.

ART. 7 – REGOLAMENTAZIONI TECNICHE – Le regolamentazioni dettata dall'Associazione Internazionale della Lana (IWA) sono applicate con rispetto alla possibilità di variazioni di volume, tecnicamente inevitabili e, alla determinazione del peso commerciale, inclusa la condizionatura, con riferimento alla determinazione del titolo finale, lunghezza e tolleranza del titolo stesso.

ART. 8 - TOLLERANZA SUL TITOLO E SULLA QUANTITÀ - Sul peso totale delle disposizioni è ammessa una tolleranza dei 5% sulla quantità stabilita in contratto. Per i filati colorati, il venditore può consegnare il 10%

in più o in meno per colore, nell'ambito della tolleranza contrattuale del 5%. Sui pesi dei filati confezionati per aguglieria nelle varie confezioni è ammessa una tolleranza del 2,5% per unità di grammi 50 e del 5% per unità fino a 25 grammi.

ART. 9 - IMBALLAGGI - I tubetti ed i coni, gli imballaggi costituiti da casse, devono essere restituiti, in buono stato e franchi di porto, allo stabilimento o magazzino del venditore, entro 4 mesi dalla data della fattura. In difetto di restituzione nel termine stabilito, sono fatturati al compratore, al prezzo di costo, alla data di fatturazione del filato.

ART. 10 – RISERVA DI PROPRIETA'

Qualora la presente clausola venga richiamata nel contratto o nella conferma d'ordine, il prodotto resterà di proprietà del Venditore fino al momento in cui non sarà stato integralmente pagato il prezzo.

La riserva di proprietà non influirà in alcun modo sul passaggio dei rischi.

Le merci soggette alla riserva di proprietà devono essere assicurate dall'acquirente in caso di incendio, danni causati dall'acqua e furto. L'acquirente deve rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento assicurativa per la durata della riserva di proprietà al momento della conclusione del contratto.

L'acquirente può tuttavia disporre o lavorare ulteriormente i beni nel corso delle sue normali operazioni commerciali. Tale diritto si estingue se l'acquirente interrompe il pagamento o se vengono avviate procedure di fallimento o di insolvenza in relazione al suo patrimonio.

Attraverso la lavorazione dei beni riservati, l'acquirente non acquisisce il titolo per il nuovo bene. La lavorazione sarà ritenuta eseguita dall'acquirente per conto del venditore.

Se i beni oggetto del patto di riservato dominio vengono lavorati, il venditore acquisirà un co-titolo per il nuovo prodotto corrispondente alla proporzione del valore della fattura dei beni riservati che sono stati effettuati nel nuovo prodotto. L'acquirente riconosce infatti al venditore il diritto derivante dalla rivendita della merce rimessa in vendita, anche nella misura in cui la merce è stata oggetto di lavorazione.

Questo incarico è limitato al valore di fatturazione dei beni riservati che sono stati incorporati in un nuovo bene.

Il venditore non disporrà dei crediti ceduti a condizione che l'acquirente continui a soddisfare i suoi obblighi di pagamento. L'acquirente è tuttavia tenuto a comunicare al venditore, su sua richiesta, i nominativi dei debitori terzi.

In caso di ritardi di pagamento o di dubbi giustificati circa l'affidabilità creditizia dell'acquirente (ad esempio riduzione o annullamento del limite di credito concesso dall'assicuratore di crediti) o la sua capacità di provvedere ai pagamenti, il venditore è autorizzato a riscuotere i crediti e richiedere la restituzione dei beni riservati; tuttavia, ciò costituisce solo una risoluzione del contratto se il venditore lo dichiara espressamente per iscritto.

In caso di arretrati a pagamento, si presume che operazioni commerciali corrette e ordinate non siano più garantite.

Restano esclusi tutti i pignoramenti o la cessione dei beni riservati o dei crediti ceduti a favore di terzi senza l'autorizzazione del venditore. Se i beni sono sequestrati da terzi, l'acquirente deve informare immediatamente il venditore.

ART. 11 – VIZI E RECLAMI – La responsabilità del Venditore sarà limitata a quei vizi riconducibili a difetti di produzione di stretta responsabilità del Venditore

Gli inconvenienti conseguenti ad una utilizzazione del filato non conforme alle normali regole tecniche non possono formare oggetto di reclamo. Ugualmente Il Venditore non sarà responsabile per vizi derivanti da materiale fornito dal Compratore, o da specifiche tecniche fornite dal Compratore stesso.

Quando il filato viene consegnato in più riprese, ogni consegna, pur facendo parte di un unico impegno, viene considerata contratto a sé; le contestazioni eventuali relative ad una singola consegna, non avranno quindi effetto per le altre già fatte o ancora da eseguire, ognuna dovendosi regolare separatamente.

Salvo quanto specificato all'art. 4 ult. par. i reclami relativi al peso, tara totale e colore e per vizi e difetti di qualità apparenti, devono essere denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata spedita, a pena di decadenza, non oltre 8 giorni dal ricevimento del filato e prima che il medesimo sia messo in lavorazione. I vizi ed i difetti di qualità occulti devono essere denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata spedita, a pena di decadenza non oltre 8 giorni dalla scoperta ed in ogni caso non oltre l'inizio della lavorazione che li ha resi palesi; comunque non oltre i quattro mesi dalla data della consegna.

Il venditore, in caso di verifica della correttezza del reclamo, ha facoltà di sostituire il filato contestato entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità del contratto e senza obbligo di ulteriore risarcimento di danni.

Salvo patto espresso il venditore non garantisce la solidità dei colori.

ART. 12 - COMPETENZA TERRITORIALE e LEGGE APPLICABILE Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto di vendita, comprese quelle inerenti la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite all'esclusiva competenza del Foro di Biella, anche in caso di connessione o continenza di causa.

Le parti convengono che la legge applicabile al contratto tra le parti e alle presenti condizioni generali è quella italiana. In caso di vendita all'estero è espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (Vienna – 1980 – CISG).

ART. 13 – LINGUA

In caso di controversia farà fede il testo delle presenti condizioni in lingua italiana